



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMIGLIANO
Loc. Pianacce, 55010 CAMIGLIANO (CAPANNORI)
Tel. 0583/926526 fax: 0583/922568
Codice fiscale 80006580460
e-mail luic835007@istruzione.it pec luic835007@pec.istruzione.it

Prot. 0001687VII.2

**A tutto il personale Docente e Ata
dell'I.C. Camigliano**

Circolare n. 145

**Oggetto: Domanda per la richiesta di contratti part-time i requisiti e le modalità
per presentare la domanda**

Scade il 15 marzo 2018 la domanda per la richiesta di part time.

Possono essere interessati (se assunti con contratto a tempo indeterminato)

- docenti (anche neo - immessi in ruolo con nomina giuridica dal 1° settembre 2017) di ogni ordine e grado.
- personale delle istituzioni educative e dei conservatori ed accademie
personale A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado, con esclusione dei Direttori dei Servizi generali ed amministrativi
- personale che sarà collocato in quiescenza dal 1° settembre 2018 e che chiederà il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale (subordinato alla verifica delle condizioni di esubero, dopo le operazioni di mobilità)

Bisogna prestare particolare attenzione agli artt. 7, 8 e 9 dell'O.M. n. 446 del 22.07.97 art. 7.

Non è consentito l'impiego di personale a tempo parziale nelle classi di scuola di infanzia e primaria ove l'insegnamento debba essere interamente svolto da un unico docente.

Per gli insegnanti della primaria il part time comprende la partecipazione alla programmazione didattica collegiale.

In ogni caso dovrà essere garantita l'unicità dell'insegnante, nonché l'unitarietà degli ambiti nell'intervento formativo.

Gli insegnanti di scuola di infanzia non possono essere assegnati alle sezioni funzionanti con il solo turno antimeridiano, in quanto occorre assicurare l'unicità di insegnante per sezione; per quanto attiene alle sezioni funzionanti dalle otto alle dieci ore giornaliere è possibile prevedere l'applicazione della disciplina del tempo parziale limitatamente ad una delle due insegnanti assegnate alle sezioni per garantire la stabilità di una figura di riferimento.

Per i docenti di secondaria di primo e secondo grado , titolari su classi di concorso comprendenti più discipline, la fruizione del part-time deve essere raccordata alla scindibilità del monte orario di ciascun insegnamento della classe di concorso stessa. Si può essere assegnati alle cattedre a tempo prolungato, con esclusione di quelle di materie letterarie, attesa la preponderanza di tale insegnamento rispetto all'orario complessivo, nonché al ruolo di riferimento didattico ascrivibile al relativo docente, nella programmazione interdisciplinare dell'attività didattica.

I docenti di sostegno in part time non possono essere utilizzati su posti che comportino interventi di sostegno su singoli alunni di durata superiore alla metà dell'orario settimanale obbligatorio d'insegnamento stabilito per ciascun grado di scuola.

Personale ATA

Il part time si attua, di norma, secondo articolazioni su base settimanale, con riduzione della prestazione in tutti i giorni lavorativi, ovvero secondo articolazioni che prevedano la prestazione continuativa di 6 ore giornaliere per tre giorni settimanali, anche pomeridiane. L'articolazione delle prestazioni in determinati periodi dell'anno del suddetto personale è autorizzata dal Provveditore agli studi per comprovati e gravi motivi, e deve essere realizzata in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno).

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La scadenza è fissata al **15 marzo 2018**. Si tratta di una scadenza annuale, fissata dalla circolare del O.M. n. 55 del

13/02/1998. Vale la data di assunzione a protocollo della scuola.

La domanda deve essere presentata, per il tramite del Dirigente scolastico della scuola di servizio, all'Ambito Territoriale competente. Alcuni USR e Ambiti territoriali stanno provvedendo in questi giorni alla pubblicazione delle relative domande.

Il part time dura due anni scolastici. Il contratto di variazione del rapporto di lavoro avrà decorrenza dal 1° settembre 2018.

Al termine dei due anni non è necessaria alcuna richiesta di proroga se si decide di proseguire il rapporto di lavoro part time (a meno che nel contratto stipulato non sia stata indicata una precisa scadenza). Invece il ritorno al tempo pieno deve essere esplicitamente richiesto.

Si possono verificare 3 casi:

- personale già titolare di contratto part-time da almeno un biennio, che intende chiedere il rientro a tempo pieno dal 1° settembre 2018. In questo caso è necessario produrre specifica domanda entro il 15 marzo 2018. La mancata richiesta del rientro è considerata una conferma del rapporto di lavoro a tempo parziale.
- personale che intende modificare l'articolazione della prestazione del servizio, cioè il numero delle ore settimanali o il tipo, orizzontale/verticale
- personale che richiede per la prima volta la trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale.

Di fronte ad una istanza del lavoratore, l'amministrazione non ha l'obbligo di accoglierla, nè la trasformazione avviene in modo automatico. La trasformazione "può" essere concessa entro 60 giorni dalla domanda.

Si allega la modulistica per la domanda.

F.to La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Gioia Giuliani

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 comma 2, del D.Lgs 12/02/1993 N. 39